

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI AL NUCLEO FAMILIARE RESIDENTI, ALLE ATTIVITÀ ED AI CIRCOLI INERENTI AL MARE DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO E NORME DI COMPORTAMENTO

*Approvato con Delibera n.113/2014;
modificato con Delibera CC n. 85 del 29.10.2015;
modificato con Delibera CC n. ... del*

PREMESSE

L'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro titolare della concessione Demaniale Marittima all'interno dell'APPRODO TURISTICO destina i seguenti ormeggi nelle categorie e quantità sotto riportate:

Ormeggi riservati, a titolo oneroso, ai DIRIGENTI DI ISTITUZIONI STATALI PRESENTI SUL TERRITORIO,

fino a un massimo di: _____ N. 3

Ormeggi riservati ad ATTIVITA' LEGATE ALLA PESCA dei propri residenti,
fino a un massimo di: _____ N. 3

Ormeggi riservati ad ATTIVITA' ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI, esercitate
dai propri residenti fino a un massimo di: _____ N. 2

Ormeggi riservati ad ATTIVITA' ADIBITE AI DIVING, che esercitano la loro attività
nel Comune di PORTO AZZURRO, fino a un massimo di: _____ N. 4

Ormeggi riservati ad ATTIVITA' ADIBITE A NOLEGGIO BARCHE esercitate da residenti
del Comune di PORTO AZZURRO così ripartite fino a un massimo di: _____ N. 2

Campo Boe La Rossa 13 posti per imbarcazioni tipo motoscafo, lancia, gommone, gozzo,
pilotina e vela lunghezza max mt. 7,50 così distribuiti:

01 posto n° 1 (4ª fila partendo dalla spiaggia);

12 posti dal n° 60 al n° 71 (1ª fila partendo dalla spiaggia);

Campo Boe Via Vitaliani **10 posti** per imbarcazioni tipo motoscafo, lancia, gommone o gozzo
lunghezza max mt. 5,50 così distribuiti:

06 posti dal n° 76 al n° **81** (1ª fila partendo dalla spiaggia);

04 posti dal n° 72 al n° 75 (2ª fila partendo dalla spiaggia).

Pontile in muratura Piazza Matteotti/**Via Vitaliani** 21 metri lineari:

Ormeggi riservati a CIRCOLI AD USODIDATTICO INERENTI AL MARE esercitate
da residenti del Comune di PORTO AZZURRO così ripartite fino a un massimo di: _____ N. 2

Campo Boe La Rossa 12 posti per imbarcazioni tipo motoscafo, lancia, gommone, gozzo,
pilotina e vela lunghezza max mt. 7,50 così distribuiti:

06 posti da n° **10 al n° 16 14 + 21** (4ª fila partendo dalla spiaggia);

06 posti dal n° 27 al n° 32 (3ª fila partendo dalla spiaggia);

Ormeggi lunghezza max mt. 7,50, riservati agli aventi diritto di usufruire della LEGGE
n. 104/92, residenti nel Comune di PORTO AZZURRO, fino a un massimo di: _____ N. 3

Ormeggi riservati all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE fino a un massimo di: _____ N. 2

Ormeggi gratuiti per TENDER delle barche in rada _____ N.10

Pontile Piazza Matteotti 10 posti così distribuiti:

testa del pontile n° 10 posti Tender per imbarcazioni tipo gommone lunghezza max mt. 2,50.

Ormeggi lunghezza max mt. 7,50, riservati al nucleo familiare RESIDENTE AD USO DIPORTO **N. 46:**

Pontile Via Paride Adami **29** posti così distribuiti:

n° 2-3-4 per imbarcazioni tipo motoscafo o lancia, lunghezza max mt. 4,30;

dal n° 5 al n° 15 per imbarcazioni tipo motoscafo o cabinato da mt. 6,01 a mt. 7,50;

dal n° 16 al n° 27 per imbarcazioni tipo motoscafo, lancia, o cabinato lunghezza max mt. 6,00;

dal n° 28 al n° 30 per imbarcazioni tipo motoscafo o lancia lunghezza max mt. 4,80.

Pontile Piazza Matteotti/Via Vitaliani 17 posti così distribuiti:

dal n° 31 al n° 33 per imbarcazioni tipo motoscafo, lancia o gommone massima lunghezza mt. 5,60;

dal n° 34 al n° 38 per imbarcazioni tipo motoscafo, lancia o cabinato da mt. 5,61 a mt. 7,00;

dal n° 39 al n° 43 per imbarcazioni tipo motoscafo, lancia o cabinato da mt. 7,01 a mt. 7,50;

dal n° 44 al n° 47 per imbarcazioni tipo gommone lunghezza max mt. 5,00.

Ormeggi lunghezza max mt. 7,50, CAMPI BOE riservati al nucleo familiare RESIDENTI E
NON, AD USO DIPORTO

N. 46

Campo Boe La Rossa 46 posti per imbarcazioni tipo motoscafo, lancia, gommone, gozzo,
pilotina e vela lunghezza max mt. 7,50 così distribuiti:

14 posti dal n°2 al n°9 e dal n°15 al n°20 (4ª fila partendo dalla spiaggia);

15 posti dal n°22 al n° 26 e dal n°33 al n°42 (3ª fila partendo dalla spiaggia);

17 posti dal n° 43 al n° 59 (2ª fila partendo dalla spiaggia);

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Il presente regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione degli ormeggi:

- Residenti nucleo familiare ad uso diporto negli spazi acquei disponibili dell'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro per natanti di lunghezza fuori tutto max fino a mt. 7,50.

E' prevista una sola assegnazione per nucleo familiare, ed è consentito fare la domanda al coniuge più anziano di residenza (purché l'uso venga effettuato da un appartenente del nucleo familiare). Non è prevista assegnazione se uno dei componenti del nucleo familiare già detenga un ormeggio o sia socio o legale rappresentante di società inerenti al mare nello specchio acqueo di Porto Azzurro e zone limitrofe **(I posti barca aziendali NON possono essere utilizzati dai soci o amministratori per scopi personali).**

- Attività e Circoli inerenti al mare ad uso diporto negli spazi acquei disponibili dell'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro.

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si deve fare riferimento al Regolamento della Marina di Porto Azzurro. - Approdo Turistico di Porto Azzurro Regolamento Interno per l'esercizio degli ormeggi, al Codice della Navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia.

ARTICOLO 2

(Bando)

La Giunta Comunale assegna i posti ormeggio per nucleo familiare Residente, Attività e Circoli inerenti al Mare ad uso diporto previa pubblicazione di apposito bando, che viene predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio viene pubblicato nei mesi da NOVEMBRE a FEBBRAIO con scadenza biennale.

ARTICOLO 3

(Modalità di presentazione delle domande)

La domanda per la concessione temporanea limitata viene ritirata e presentata su apposito stampato entro il termine fissato nel bando dal proprietario dell'unità di navigazione al Comune di Porto Azzurro, tramite servizio postale all'indirizzo "Comune di Porto Azzurro, Lungomare Paride Adami, già Banchina IV Novembre, n. 19- 57036 Porto Azzurro (LI)", o tramite presentazione a mano presso il Protocollo Comunale.

Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda.

La domanda deve contenere le indicazioni riportate all'articolo n. 4 più l'articolo n. 5 per le Attività.

ARTICOLO 4 (Dati richiesti nella domanda per Residenti)

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione dell'ormeggio riservato al nucleo familiare residente ad uso DIPORTO. E' prevista una sola domanda per nucleo familiare, accoglibile la domanda presentata dal coniuge residente più anziano.

La domanda deve contenere obbligatoriamente:

- Periodo dell'uso dell'ormeggio **(annuale)**
- I dati anagrafici del richiedente e nucleo familiare (cognome e nome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito telefonico, n. fax **ed e. mail**)
- I dati relativi alla residenza anagrafica (via, numero civico, comune, provincia, c.a.p.)
- Data di prima residenza ed anzianità di residenza stabile nel Comune di Porto Azzurro.
- Certificato storico di residenza comprovante gli anni dichiarati;
- La non disponibilità di altro ormeggio, anche come socio o legale rappresentante di società inerenti al mare a scopo di lucro, in specchi acquei comunali e zone limitrofe.
- Autocertificazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da parte del dichiarante o di un componente del suo nucleo familiare (la cui veridicità verrà accertata ogniqualvolta l'Ufficio lo ritenga opportuno o tramite controlli a campione);

Le informazioni obbligatorie relative all'unità di navigazione ad uso diporto da indicare nella domanda sono:

- Caratteristiche dell'unità di navigazione (pilotina, motoscafo, fischerman, lancia, gozzo, barca a vela, cabinato, gommone, altro)
- Tipo di materiale dell'unità di navigazione (vetrosina., legno, gomma, alluminio, altro)
- Nome della imbarcazione.
- Cantiere costruttore.
- Colore.
- Targa.
- Lunghezza fuori tutto misurato in cm.
- Larghezza misurata in cm.
- Pescaggio.
- L'indicazione del tipo di propulsore (remi, vela, deriva fissa o deriva mobile, motore idrogetto, motore fuoribordo, motore entrofuoribordo, motore entro bordo)
- Tipo di alimentazione del motore (miscela, benzina, diesel)
- Marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio CV, o KW,
- Numero patente nautica e data di rilascio, ove necessaria.

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda viene allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- Fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 X 15 dell'unità di navigazione.
- Fotocopia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate.
- Fotocopia polizza assicurativa dell'unità di navigazione, compresa copertura R.C. (comprovante l'uso attuale dell'unità di navigazione) a nome del richiedente posto barca o del coniuge.
- Fotocopia dove esiste dell'estratto R.I.D. (chi lo detiene)
- Fotocopia patente nautica a nome del richiedente posto barca o coniuge.

N.B. Le domande non complete dei dati obbligatori richiesti saranno scartate d'ufficio.

ARTICOLO 5 (Dati richiesti nella domanda per attività)

Per i residenti svolgenti attività per cui è concesso fare domanda, (tranne quelle attività che abbiano un contenzioso nei confronti dell'Amministrazione Comunale) in base ai posti previsti per categoria, valgono le disposizioni previste dall'art. 4, oltre all'apposita domanda, da compilarsi su modulo predisposto dal Comune, relativo all'attività, dovranno riempire la domanda come residenti ad uso diporto.

Le informazioni obbligatorie richieste sono le seguenti:

- a) Denominazione ditta e documento comprovante l'anno di inizio attività nel Comune.
- b) Partita I.V.A.
- c) Domicilio fiscale della ditta.
- d) Tipologia della stessa.
- e) Numero di licenza comunale qualora prevista.
- f) Numero di licenza della capitaneria di porto qualora prevista.
- g) Dati relativi all'imbarcazione (lunghezza fuori tutto, larghezza e pescaggio).
- h) Per le attività adibite al noleggio oltre a specificare l'imbarcazione oggetto di ormeggio, si richiede copia del Nulla Osta rilasciato dalla Capitaneria, nonché fotocopia obbligatoria delle polizze assicurative di ciascuna imbarcazione.
- i) Dichiarazione, con allegata documentazione, attestante la disponibilità di ogni imbarcazione utilizzata dal soggetto richiedente.
Nei casi in cui venga meno la disponibilità a qualsiasi titolo, si dovrà certificare, per ogni singola nuova imbarcazione, la provenienza presentando, contestualmente alla domanda, copia conforme del contratto di locazione o di altro titolo.**

ARTICOLO 6

(Dati richiesti per aventi diritto legge Ex; L. 104/92)

Nell'ambito degli ormeggi disponibili, n. 3 posti max. lunghezza mt. 7,50, sono riservati agli appartenenti alle categorie di cui alla Legge n. 104/92.

La domanda, da compilarsi a cura del soggetto medesimo ovvero del rappresentante del nucleo familiare di appartenenza, dovrà essere corredata dalla documentazione e certificazione della U.S.L. comprovante la invalidità.

I posti saranno assegnati sulla base di una graduatoria in ordine di gravità e anzianità della minorazione.

ARTICOLO 7

(Modalità di assegnazione posti barca residenti)

I posti ormeggio per nucleo familiare residenti ad uso diporto, per natanti fino a mt. 7.50, saranno assegnati con le seguenti modalità:

Punteggi:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Ogni anno di residenza fino ad un massimo di 60 punti
Concorrono a sommatoria di permanenza anche residenze discontinue | Punti 1 |
| b) Residenza dalla nascita (Iscritti all'anagrafe del Comune di Porto Azzurro dalla data di nascita) | Punti 15 |
| c) per i bandi successivi, riconoscimento di punteggio aggiuntivo per i residenti
in regola con i pagamenti | Punti 20 |

Nell'ipotesi di parità di punteggio, precede in graduatoria, il richiedente più anziano di età.

Il **criterio** per l'assegnazione dei posti in base alla graduatoria stilata, funziona a scalare, dal più anziano al più giovane, occupando i posti dai pontili alle boe.

Chi rinuncia al posto permette al primo rimasto in lista di attesa di entrare come ultimo assegnatario di boa.

Chi, invece, rifiuta il posto al pontile galleggiante, per andare alla boa, va ad occupare l'ultimo posto assegnato delle boe.

In caso di rinuncia dell'ormeggio al pontile, la sua sostituzione e quindi la nuova assegnazione, sarà consentita solo con barca di identiche dimensioni del precedente assegnatario.

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini prescritti dal bando.

ARTICOLO 8

(Modalità di assegnazione per massimo 3 Attività residenti legate alla Pesca e massimo 2 Attività residenti adibite al Trasporto Passeggeri)

I posti ormeggio per attività residenti ad uso diporto, saranno assegnati con le seguenti modalità:

Punteggi:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Ogni anno di residenza attività
fino ad un max. di punti 55 | Punti 1 |
| b) per i bandi successivi, riconoscimento di punteggio aggiuntivo per le attività
residenti in regola con i pagamenti. | Punti 15 |

Solo agli assegnatari di posto barca per attività adibite al Trasporto Passeggeri è consentito, concordando con la Giunta Comunale e dopo regolare domanda all'Ufficio Tecnico, posizionare un pannello stagionale per illustrare la propria attività.

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini prescritti dal bando.

ARTICOLO 9

(Modalità di assegnazione per massimo 2 Attività residenti noleggio barche)

I 2 posti ormeggio per attività residenti di noleggio barche ad uso diporto, per natanti fino a mt. 7,50, saranno assegnati con le seguenti modalità:

Punteggi:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Ogni anno di residenza attività
fino ad un max. di punti 55 | Punti 1 |
| b) per i bandi successivi, riconoscimento di punteggio aggiuntivo per le attività
residenti iscritte nella vecchia graduatoria e in regola con i pagamenti. | Punti 15 |

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini prescritti dal bando.

ARTICOLO 10

(Modalità di assegnazione per massimo 2 Circoli ad uso didattico inerenti al mare)

I posti ormeggio per Circoli ad uso didattico inerenti al mare, residenti ad uso diporto, per natanti fino a mt. 7,50, saranno assegnati con le seguenti modalità:

Punteggi:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Ogni anno di residenza Circolo
fino ad un max. di punti 55 | Punti 1 |
| b) per i bandi successivi, riconoscimento di punteggio aggiuntivo per i Circoli
residenti e in regola con i pagamenti. | Punti 15 |

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini prescritti dal bando.

ARTICOLO 11

(Modalità di assegnazione per massimo 4 Attività adibite ai Diving)

I posti ormeggio ad uso diporto per attività Diving che esercitano nel Comune di Porto Azzurro, saranno assegnati con le seguenti modalità:

Punteggi:

a) Ogni anno di residenza attività
fino ad un max. di punti 55 Punti 1

b) per i bandi successivi, riconoscimento di punteggio aggiuntivo per le attività in regola
con i pagamenti. Punti 15

Solo agli assegnatari posto barca attività adibite a Diving è consentito, concordando con la Giunta Comunale e dopo regolare domanda all'Ufficio Tecnico posizionare un banchetto stagionale (max. metri lineari 2.00 x 1.00) per illustrare la propria attività.

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini prescritti dal bando.

ARTICOLO 11 bis (Debiti Progressi)

Nei casi di domande presentate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, aventi situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale per entrate tributarie (titolo I) ed extratributarie (Titolo III), l'istanza verrà ammessa solo a seguito della regolarizzazione del debito.

Le situazioni debitorie per le quali risultano pendenti contenziosi innanzi all'Autorità giudiziaria, amministrativa o tributaria, non rilevano ai fini della eventuale ammissibilità e assegnazione fino a quando i detti contenziosi saranno definiti.

Ai fini della regolarizzazione del debito è ammesso il pagamento rateizzato del debito totale seguendo le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate Comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.04.2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'ammissione alla rateizzazione è richiesta fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per i debiti complessivi superiori a euro tremila.

Il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà la decadenza immediata dall'assegnazione e dalla graduatoria, con l'obbligo di liberare gli ormeggi (boe, banchina e pontili) entro 15 giorni dalla diffida. Qualora il soggetto interessato non provveda all'eventuale rimozione delle imbarcazioni, l'amministrazione procederà a mettere sotto sequestro le imbarcazioni richiamate nelle diffide, procedendo d'ufficio alla rimozione, addebitando le spese a carico dei soggetti inadempienti.

Nel caso di mancata regolarizzazione debitoria entro il termine di presentazione delle domande si procederà all'esclusione di ufficio del richiedente dal bando di assegnazione.

Il competente ufficio Comunale, in sede istruttoria, dovrà certificare la regolarità o la irregolarità di ciascuna posizione debitoria maturata. La certificazione di irregolarità debitoria determinerà l'esclusione d'ufficio dalla possibilità di partecipare al bando di assegnazione.

ARTICOLO 12 (Commissione-Ammissibilità delle Domande)

L'ammissibilità delle domande, presentate e istruite dal personale allo scopo individuato, verrà determinata da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale e così composta:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Il Sindaco o suo delegato (con diritto di voto) | Presidente |
| - n. 3 Consiglieri di cui 1 di minoranza (con diritto di voto) | Componenti |
| - n. 1 Componente dell'U.T.C. (con diritto di voto) | Componente |
| - n. 1 segretario nominato tra i dipendenti comunali (senza diritto di voto) | Segretario |
| - n. 3 persone appartenenti al Gruppo consultivo (con diritto di voto) | Componenti |
| - n. 1 consulente tecnico del Sindaco (senza diritto di voto) | Componente |

Valutata l'ammissibilità la commissione redige una graduatoria delle domande aventi ad accedere alla graduatoria a punteggio.

Tale elenco viene pubblicizzato presso l'Albo Pretorio **informatico** del Comune per 30 giorni consecutivi per eventuali osservazioni.

ARTICOLO 13 (Gruppo Consultivo)

Viene istituito con, facente parte integrante alla commissione di ammissibilità delle domande (prevista all'art. 12) e con diritto di voto, un gruppo consultivo, compreso (n. 3) tre persone, individuate fra coloro che per esperienza o per attività lavorativa sono fra i maggiori frequentatori e conoscitori dell'approdo turistico.

Il gruppo consultivo è nominato dal Consiglio Comunale, previa disponibilità dei soggetti individuati. Avrà funzione di esprimere parere integrante conoscitivo obbligatorio, sia sulla veridicità della domanda, sia sull'uso effettivo dell'imbarcazione, nonché su qualsivoglia altra argomentazione che gli altri membri della Commissione di Aggiudicazione, riterranno opportuno acquisire ai fini di un vaglio oggettivamente corretto alle domande di ammissibilità.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale il gruppo consultivo potrà svolgere attività di verifica e controllo dell'attuazione pratica della graduatoria di assegnazione, riferendo alla stessa Amministrazione Comunale (o suo delegato) eventuali anomalie od abusi.

ARTICOLO 14 (Procedura)

Dopo avere esperito le procedure di pubblicazione, la Giunta Comunale provvede con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione temporanea o definitiva del posto barca, con prova pratica di ormeggio in mare, effettuata dal richiedente posto barca o da un componente del suo nucleo familiare.

Il Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta Comunale di nominare una Commissione Tecnica per la valutazione della prova di ormeggio.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.

Le domande spedite fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, dopo avere comunque esaurito la graduatoria.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene riassegnato al primo avente diritto fra quelli in graduatoria.

ARTICOLO 15 (Determinazioni delle tariffe)

a) Le tariffe annuali verranno fissate con deliberazione della Giunta Comunale **e/o con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione della disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi per le funzioni dei servizi a domanda individuale**, entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'anno successivo e, comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione; saranno differenziate secondo la tipologia dell'ormeggio assegnato (pontili – gavitello -ecc.).

b) Nell'ambito di detta differenziazione si stabilisce che le tariffe applicabili ai Pescatori professionisti ormeggiati ai pontili interni all'approdo **dovranno essere calcolate in ragione del 25% della tariffa di appartenenza**. A detto fine, i richiedenti assegnatari **dovranno** presentare apposita domanda con allegata autocertificazione dei redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di pesca.

c) **Vengono previste, altresì, riduzioni tariffarie del 50% agli ormeggi destinati alle seguenti attività:**

- **diving al pontile o banchina;**
- **locazione/noleggio al pontile o banchina;**
- **trasporto passeggeri al pontile o banchina;**
- **attività di escursione, taxi etc. al pontile o banchina.**

Le predette riduzioni, di cui alla lettera c), sono riconosciute ai soli soggetti/impresе che lasciano libero il posto assegnato nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno "n" fino al 31 marzo dell'anno "n+1". Pertanto, le suddette riduzioni saranno concesse a condizione che annualmente i soggetti interessati comunichino per scritto la data di avvenuta sospensione dell'occupazione dell'ormeggio e la seguente ripresa dell'occupazione stessa al fine di consentire il predetto controllo. Nel caso di occupazione e, quindi, di utilizzo oltre i termini stabiliti per la riduzione, si procederà al ricalcolo della tariffa dovuta, applicando le tariffe per tutto l'anno solare, in aderenza alle tariffe ultime approvate ed eventuali successive modifiche.

ARTICOLO 16 (Adempimenti degli assegnatari)

Gli assegnatari dei posti barca devono provvedere al pagamento degli oneri per intero entro 20 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione facendo pervenire al Comune (Ufficio competente) entro e non oltre i 20 giorni sopra citati, copia del bollettino di versamento.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

Agli assegnatari dell'ormeggio viene rilasciato dal Responsabile del Procedimento un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dal Comune.

Tale contrassegno deve essere obbligatoriamente messo bene in mostra sull'unità autorizzata all'ormeggio.

La mancata esposizione fa incorrere in sanzioni previste nell'articolo 21. **All'atto dell'assegnazione, dovrà essere sottoscritta specifica attestazione in ordine all'impegno dell'assegnatario al rispetto del presente Regolamento.**

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune (ufficio competente) anticipatamente tutte le variazioni delle informazioni riportate nella domanda di autorizzazione.

La mancata osservanza di questo obbligo, porta alla decadenza immediata dell'autorizzazione ad occupare l'ormeggio.

Entro il 31 Dicembre dell'anno in corso e dell'anno successivo, è fatto obbligo all'assegnatario comunicare all'Ufficio competente che nulla è cambiato rispetto alla domanda presentata e si richiede l'uso dell'ormeggio per l'anno successivo, per scritto in carta semplice (o in apposito stampato presso l'Ufficio competente). **La mancata comunicazione sarà considerata dall'ufficio quale silenzio-assenso all'utilizzo dell'ormeggio ultimo assegnato.**

Il pagamento per l'anno successivo all'assegnazione dell'ormeggio deve essere effettuato entro e non oltre il 15 Marzo. Il mancato adempimento di tale norma comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione ad usufruire del posto di ormeggio.

ARTICOLO 17 (Norme generali di divieto e obbligo)

- a) Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
- b) L'uso dell'imbarcazione deve essere esclusivamente dell'intestatario della domanda di richiesta del posto barca o componente dello stesso nucleo familiare.
- c) E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato previa compilazione di apposito modulo ritirato presso l'ufficio competente.
- d) Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
- e) La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto dell'autorizzazione all'ormeggio non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio. L'alienazione di cui sopra comporta per l'assegnatario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'Autorità Comunale, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
- f) La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di autorizzazione all'ormeggio è autorizzata solo dopo la verifica e il parere positivo espresso dall'ufficio competente, la nuova unità di navigazione deve mantenere le caratteristiche della precedente unità e dimensioni compatibili con l'ormeggio concesso.

g) L'eventuale uso esclusivo da parte di soggetti estranei al nucleo familiare residente assegnatario (parenti, amici, ecc.) deve essere preventivamente comunicato per scritto agli Uffici comunali e non può comunque essere superiore a dieci giorni al mese. La mancata comunicazione e/o l'uso esclusivo da parte di tali soggetti per periodi superiori a dieci giorni porta alla revoca del posto barca.

- h) Nel periodo invernale, dietro apposita richiesta, può essere effettuato uno spostamento provvisorio di posto barca, se autorizzato dall'ufficio competente.
- i) L'assegnatario di un ormeggio deve vigilare su di esso e denunciarne l'uso da parte di soggetti diversi non autorizzati, pena l'automatica decadenza dall'assegnazione.
- j) L'ormeggio abusivo da parte di soggetti non autorizzati, comporta la sanzione e la rimozione forzata, a cura dell'Autorità Comunale, dell'unità abusiva.
- k) I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata dell'unità di loro proprietà, nonché la sanzione prevista.

Sono applicati inoltre i seguenti divieti ed obblighi:

- a) È fatto divieto nelle acque dell'Approdo di balneazione e/o pesca con qualsiasi mezzo.
- b) È vietato a tutte le unità da diporto, salvo caso di forza maggiore, di dare fondo alle ancore, galleggianti, ecc. ecc. in quanto l'utente deve utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio messe a disposizione.
- c) Ogni utente è responsabile della propria unità da diporto ed è suo obbligo provvedere ad un ormeggio a regola d'arte.
- d) È fatto obbligo a tutti gli utenti di proteggere la propria unità da diporto con adeguati e sufficienti parabordi (non di materiale rigido) aventi un diametro minimo di 20 cm., per non danneggiare le barche vicine.
- e) È fatto obbligo, durante la sosta e l'ormeggio, la rimozione delle scalmiere, ed ogni altro corpo che possa provocare danni a persone o cose.
- f) È fatto divieto di tenere i motori "fuori bordo" con il piede alzato, perché detta posizione potrebbe essere pericolosa per le unità da diporto in manovra.
- g) È consentito alle unità da diporto ormeggiate al pontile, tenere accesi i motori per il tempo strettamente necessario per il riscaldamento dei motori e/o per le prove da riparazioni.
- h) È vietato porre in moto generatori di corrente e/o i motori principali o ausiliari dell'imbarcazione per prova o per la ricarica delle batterie, è fatta eccezione solo per casi espressamente autorizzati.
- i) È vietato lavare in ambito portuale le imbarcazioni con l'uso di sostanze detergenti.
- j) Sono vietati tutti i lavori a bordo delle imbarcazioni e tutte le attività rumorose che disturbano la quiete altrui.
- k) È vietato gettare sia nello specchio d'acqua del porto che sulle banchine o pontili: olio motore, carburante, acque di sentina, acque luride, rifiuti di qualsiasi genere o altro ai sensi dell' art. 71 del Cod. Nav.
- l) È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (passerelle, cappe, salvagente, reti, ecc.) e, comunque, con oggetti e materiali di qualsiasi genere, le banchine ed i pontili galleggianti.
- m) È vietato attivare qualsiasi strumento sonoro (radio, mangianastri, etc.) allorché l'imbarcazione è ormeggiata ai pontili.
- n) All'interno dell'approdo gli animali sono ammessi purché muniti di museruola e guinzaglio.
In ogni caso dovranno essere prese tutte quelle precauzioni al fine di evitare che la loro presenza nell'ambito dell'approdo non arrechi molestia e/o disagio, agli altri, rispondendone personalmente.
- o) L'assegnatario del posto barca è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione per tutti i danni eventualmente causati dalla barca e/o dal proprio personale e/o preposti anche nei riguardi di altre persone, di altre barche o bene di proprietà altrui e ad attrezzature portuali nell'ambito dell'Approdo.
- p) L'Amministrazione comunale non assume nessuna obbligazione in ordine alla custodia delle Imbarcazioni, delle loro attrezzature ed accessori, nonché dei beni comunque di proprietà dell'utente.
- q) L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità per furti delle imbarcazioni o che dovessero verificarsi nelle unità da diporto, anche delle stesse attrezzature, durante lo stazionamento nello specchio acqueo in concessione o per danni che comunque fossero arrecati da terzi a persone e/o cose.
- r) L'Amministrazione Comunale, non potrà essere ritenuta responsabile per danni, inclusa la perdita totale, che possono derivare alle imbarcazioni da incendio comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, eventi atmosferici e/o meteo-marini e forza maggiore in genere.
- s) È obbligo dell'assegnatario tenere igienicamente pulito sia il proprio posto che la propria imbarcazione, mantenendo la propria imbarcazione decorosa nel contesto del posto assegnatoli (verniciatura, ecc. ecc.).

ARTICOLO 18 (Responsabilità)

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle unità di navigazione, sia pure autorizzate, che ormeggino nei posti ancorché assegnati.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune per eventuali danni o impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle strutture, attrezzature ed alle altre unità.

È a cura dell'amministrazione comunale, come tramite della Marina di Porto Azzurro, mettere a disposizione i seguenti servizi:

-Cime per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto alle catenarie, dei posti riservati ai residenti, mentre l'utente dovrà provvedere con cime proprie all'ormeggio ai pontili galleggianti.

-Assicurazione per la responsabilità civile per danni che si verificassero alle imbarcazioni od alle persone nell'ambito dei pontili galleggianti, per colpa **della Marina di Porto Azzurro** o di personale da lei dipendente causa avarie e danni alle strutture.

I danni provocati a terzi da imbarcazioni assegnatarie del posto barca dovranno essere coperti dall'assicurazione obbligatoria a carico dei singoli assegnatari.

ARTICOLO 19 (Decadenza dell'assegnazione)

La titolarità del posto barca decade per i seguenti motivi:

- a) Rinuncia espressamente comunicata
- b) Mancata occupazione del posto barca non segnalata o giustificata.
- c) Mancato pagamento della quota dovuta nei tempi e nei modi stabiliti a norma dell'art. n. 16.
- d) Mancata osservanza dell'articolo n. 17 lettera b) e lettera g).
- e) Perdita di uno dei requisiti essenziali per l'ammissione nella graduatoria.
- f) Violazione delle norme comportamentali indicate nel presente regolamento e/o in quello generale della Marina di Porto Azzurro.
- g) Decesso del titolare.

Per i motivi di cui ai punti a) e g) si avrà diritto al rimborso in dodicesimi della quota annuale versata e non utilizzata.

ARTICOLO 20 (Provvedimenti disciplinari)

La mancata osservanza delle norme comportamentali previste all'art. 17 dai regolamenti e leggi citate prevede le seguenti procedure disciplinari:

- a) Avvertimento verbale: per violazioni generiche di non grave entità
- b) Segnalazione scritta + sanzione per violazioni reiterate all'avvertimento verbale.
- c) Revoca dell'assegnazione: per il ripetersi dei motivi di cui alla lettera b).

I provvedimenti di cui alla lettera a) spetta al personale di servizio.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono di competenza del responsabile del settore nominato a norma dell'art.22, sentito l'incaricato delegato.

E' ammesso ricorso al Sindaco da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ARTICOLO 21 (Controlli e vigilanza)

Le unità di navigazione autorizzate all'ormeggio devono esporre a bordo l'apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità Comunale, previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente art.16,

riportante gli estremi dell'assegnazione e cioè: individuazione e numero del posto barca.

La vigilanza e il controllo sono effettuati dall'Ufficio di Polizia Municipale secondo le direttive impartite dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP, Tutela ambientale e Demanio, mentre il personale addetto a pontili potrà segnalare agli organi istituzionali eventuali inadempienze e violazioni.

ARTICOLO 22 (Responsabili)

Il sindaco con proprio atto affida le responsabilità delle istruttorie e dei procedimenti relativi alle materie regolate dal presente atto a personale scelto tra i dipendenti Comunali.

ARTICOLO 23 (Sanzioni)

E' prevista la sanzione di **€ 300,00** per le inosservanze dell'art. 17 e art. 18, applicabile dall'Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Porto Azzurro.

Nel caso di occupazioni abusive dei posti barca, sia alla banchina/pontile sia alle boe, si applica la sanzione di € 1.000,00.

ARTICOLO 24 (Accettazione)

L'accettazione del posto barca assegnato implica la contestuale accettazione del presente regolamento, nella sua interezza, senza ulteriori avvertimenti.

ARTICOLO 25 (Norme transitorie)

L'approvazione del presente Regolamento comunale annulla il precedente Regolamento.

A ripetere per gli anni successivi.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno, **e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione,** vengono approvate le tariffe per l'anno successivo **e/ o di riferimento** o confermate quelle attualmente in vigore.

ARTICOLO 26 (Validità della graduatoria)

La graduatoria definitiva ultima approvata avrà validità, senza limite di tempo, sino a quando non sarà formalizzata una nuova graduatoria in applicazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 27 (Modifiche)

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento di variare il presente Regolamento per qualsiasi motivo che riterrà necessario al fine di una migliore organizzazione della gestione dello specchio acqueo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e per situazioni particolari non contemplate, si rinvia la decisione ad atto deliberativo della Giunta Comunale.